

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1882

E poichè mi trovo a parlare, non ho bisogno di raccomandare all'onorevole Berti, che tanto si dà pensiero, e giustamente, della necessità di pensare alle classi rurali, obbligate dalle condizioni generali del paese ad andare a cercare lavoro in America ed in altre regioni, non ho bisogno, dicevo, di raccomandare una legge di questo genere che promette la bonificazione dei terreni incolti nelle nostre provincie, e che sarebbe utilissima anche per procacciare lavoro a questa classe della popolazione.

Io credo quindi che l'onorevole ministro dell'agricoltura non avrà difficoltà di farmi questa promessa, e in questa lusinga ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non posso prendere impegno alcuno (perchè gli impegni una volta presi bisogna mantenerli fedelmente) di presentare un progetto di legge, ma prometto di studiare la questione suscitata dall'onorevole Nervo, la quale certamente è di molto momento, cioè di studiare le bonificazioni agricole per rispetto al dissodamento.

NERVO. Allora dichiaro di ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Nervo ritirato la sua proposta, ed anche l'onorevole Visocchi avendo ritirato quella da lui presentata, metto ai voti l'articolo 2 che rileggo:

« Le bonificazioni, alle quali si applicano le disposizioni della presente legge, comprendono i prosciugamenti e le colmate tanto naturali quanto artificiali. »

(È approvato.)

« Art. 3. Una bonificazione si ritiene compiuta, quando i terreni tutti, compresi nel perimetro destinato alla bonificazione, si trovano ridotti in condizioni adatte per una coltivazione agraria, e sono provvisti di strade, che mettano il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grossi.

GROSSI. Io mi trovo alquanto imbarazzato. Avrei bisogno di proporre un'aggiunta a questo articolo oppure un emendamento? Io potrei accettare che questo articolo andasse come è stato scritto per le opere della 1ª categoria; ma quanto alle opere della 2ª categoria, cioè per i consorzi, sia volontari che obbligatori, avrò da fare qualche riserva. Rendendomi ragione del sistema della legge, cioè a dire del perchè questo articolo fosse stato nella legge stessa scritto, mentre non ho trovato alcuna esposizione di motivi, sia nella relazione ministeriale che in quella della Commissione a questo proposito,

pure nella mia mente, ripeto, rendendomi ragione del perchè di questo articolo, sono persuaso che esso non può dar luogo a difficoltà, per le opere di 1ª categoria, per cui ci sono garanzie diverse; non ultima quella dell'esame e del controllo del Parlamento. Non così per le opere di 2ª categoria per le quali la questione può essere molto grave. Può succedere, come già qualche volta è successo, che un consorzio si voglia perpetuare, e quindi che una piccola zona di territorio, si lasci incolta ed abbandonata, per poter dire che l'opera di bonificazione non è finita; e così non render mai conto, e non fare la liquidazione di un consorzio, il cui scopo per altro già sarebbe stato raggiunto.

Io ho qualche esperienza a questo proposito, e non vorrei che facendosi una legge, si lasciasse addentellato perchè questo caso continuasse a verificarsi. Ma come proporrei un emendamento dove si dovrebbero distinguere le opere di 1ª e di 2ª categoria se non ancora le abbiamo definite? Ciò mi pare poco opportuno; e per conseguenza ho preso a parlare soltanto per riservarmi di proporre un articolo speciale, allorchè verremo a parlare dei consorzi, o quanto meno nelle disposizioni transitorie.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi pare che adesso sia in discussione l'articolo 3 che parmi non tratti di ciò che dice l'onorevole Grossi. Quando saremo a quegli articoli...

GROSSI. Parlo di tutti i terreni. La legge dice: I consorzi, stabiliti una volta, non si potranno sciogliere se tutti...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'articolo 3 non parla neanche di consorzi. L'articolo 3 dice che una bonificazione non si riterrà compiuta se non quando il territorio è bonificato, chiunque lo faccia.

Quando saremo ai consorzi parleremo degli obblighi loro.

Ora non si tratta che dell'affermazione del come sarà eseguita una bonifica.

GROSSI. Ad ogni modo io mi sono riservato di parlare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 che rileggo nuovamente:

« Una bonificazione si ritiene compiuta, quando i terreni tutti, compresi nel perimetro destinato alla bonificazione, si trovano ridotti in condizioni adatte per una coltivazione agraria, e sono provvisti di strade, che mettano il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati. »

(È approvato.)

Il seguito della discussione è rimandato a domani.

La seduta è levata alle 6 30.